

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 140

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'industria,
di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione

il 30 aprile 2020

Legge di semplificazione 2020

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge intitolato "Legge di semplificazione 2020" dà attuazione all'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, in forza del quale la Giunta regionale presenta annualmente un disegno di legge di semplificazione normativa ed amministrativa finalizzato a ridurre i costi e gli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese.

Il titolo I è dedicato al proseguimento dell'opera di riordino e riduzione dello stock normativo regionale. L'articolo 1 prevede che la Giunta regionale presenti, entro il 31 dicembre 2020, un disegno di legge recante le disposizioni di legge regionali relative al periodo 1970-1980 per le quali è necessaria l'abrogazione espressa.

Il titolo II contiene disposizioni in materia di Rappresentante unico e Conferenza di Servizi regionale. In particolare, con l'istituzione di un Rappresentante unico regionale (articoli 2 e 4) si recepiscono e attuano le indicazioni della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) (cosiddetta riforma Madia della pubblica amministrazione) così da consentire alla Regione, in particolare nella conferenza di servizi simultanea, di partecipare alla riunione con un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'intera amministrazione regionale e non, come avviene oggi, in maniera frammentata e disordinata, senza una indicazione univoca.

L'istituzione di un servizio Conferenza di servizi per lo svolgimento delle conferenze di servizi (articoli 2, 5-9) è una proposta strettamente connessa alla precedente e si caratterizza per la creazione di un unico punto di contatto dell'Amministrazione regionale per le conferenze di servizi indette da pubbliche amministrazioni statali o locali. Tale struttura ha anche il compito di individuare e coordinare le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale coinvolte nelle conferenze di servizi, mo-

nitorare le conferenze di servizi in modalità asincrona indette da pubbliche amministrazioni statali o locali in cui è coinvolta l'Amministrazione regionale e vigilare sul rispetto dei tempi. Il servizio Conferenze di servizi ha, altresì, il compito di convocare una Conferenza di servizi regionale in caso di procedimenti complessi (articolo 7) così semplificando e ottimizzando i flussi procedurali ove è coinvolta la Regione.

Il titolo III comprende disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura volte, tra l'altro, a ridurre gli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese previsti dall'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998) per quanto riguarda l'albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche (articolo 10).

Il titolo IV reca una disposizione in materia di assistenza sociale volta a semplificare il procedimento richiesto per le autorizzazioni delle strutture sociali tramite la soppressione dell'onere del previo inserimento nel Piano locale unitario dei servizi (articolo 14).

Il titolo V introduce disposizioni di semplificazione in materia di commercio e turismo. In particolare, il provvedimento unico di autorizzazione delle grandi strutture di vendita è attribuito alla competenza della istituenda Conferenza di servizi regionale, così da eliminare le precedenti duplicazioni procedurali salvaguardando, nel contempo, la supervisione del procedimento medesimo da parte della Regione (articolo 15).

Il titolo VI introduce disposizioni in materia di industria.

L'articolo 16 reca nuove previsioni in tema di istituzione del SUAPE presso le unioni di comuni e altri enti locali.

L'articolo 17 prevede una disciplina innovativa in tema di cessione degli immobili di proprietà delle società partecipate dalla Regione al fine di facilitarne la dismissione.

Il titolo VII prevede disposizioni in materia di pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

In particolare, gli articoli dal 18 al 27 propongono modifiche alla legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa) funzionali ad una migliore operatività degli istituti in essa previsti e ad una più agevole e tempestiva applicazione della norma.

In questa direzione vanno le modifiche che riguardano gli articoli 5 e 27 della legge regionale n. 22 del 2018, nonché di tutte le parti della norma in cui si richiama l'articolo 27 della medesima legge; l'applicazione di tali articoli, infatti, oltre alla duplicazione di passaggi in Consiglio regionale relativamente ai medesimi interventi, comporta una difficile applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché una forte limitazione all'utilizzo del bilancio pluriennale autorizzatorio.

Le modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 2018, previste tra le abrogazioni, consentono un miglior raccordo tra la programmazione finanziaria e la programmazione dei singoli interventi e delle singole azioni a favore della lingua sarda, evitando duplicazioni di passaggi e ritardi nell'azione amministrativa.

Lo stesso dicasi per le modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 22 del 2018, che, al fine di favorire la tempestiva attuazione degli interventi, esclude il passaggio in Commissione per le so-

le delibere di natura meramente finanziaria, dal momento che l'attività di programmazione finanziaria viene già valutata con l'approvazione del Bilancio annuale; gli articoli 17, 19, 22 e 25 della legge regionale n. 22 del 2018 sono conseguentemente modificati laddove rimandano alle procedure di cui all'articolo 27.

Le modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 22 del 2018 (articolo 18) riguardano la tipologia e il numero dei componenti della Consulta de su sardu, organismo incaricato dalla norma di definire la grafia della lingua sarda; considerato il compito esclusivamente tecnico affidato alla Consulta, si propone di eliminare i rappresentanti istituzionali e di prevedere unicamente tecnici esperti, diminuendo il loro numero e prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), anche per gli esperti nominati dalla Giunta regionale, oltre che per quelli nominati dal Consiglio.

L'articolo 10 della legge regionale n. 22 del 2018 (articolo 19) è modificato al fine di stralciare dai commi 4 e 5, rispettivamente, il riferimento all'articolo 27 e al programma annuale di cui all'articolo 5 della medesima legge.

Con le modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2018 (articolo 20), si ridisegna l'organizzazione della rete degli sportelli linguistici.

L'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2018 (articolo 23) è modificato normando diversamente i requisiti ed i titoli che devono essere posseduti dai docenti che insegneranno il sardo nelle scuole. Poiché la stessa legge regionale n. 22 del 2018 abroga espressamente "le lettere a) e b) del comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009" la richiesta del requisito di almeno 3 anni di insegnamento a valere sulla suddetta norma appare discriminatorio, in quanto non sussiste più la possibilità per gli operatori di poter accedere alla docenza esterna.

Infine, la soppressione di quanto riportato all'articolo 28 della legge regionale n. 22 del 2018 (articolo 27) e, in particolare, i rimandi ai regolamenti comunitari regolanti il "de minimis" e il regolamento (UE) 651/2014, è proposta in quanto pleonastico e in alcuni casi limitativo; il rispetto della normativa comunitaria è, infatti, comunque garantito in quanto l'articolo continua a prevedere il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

Gli articoli dal 28 al 34 sono relativi a modifiche della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), tendenti ad un migliore funzionamento della norma e alla modifica di alcuni termini e denominazioni rispondenti all'attualità.

In particolare, l'articolo 28 permette lo snellimento e il migliore funzionamento del Comitato regionale dello sport, modificando l'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 1999.

Con gli articoli 30 e 31 vengono tramutati in euro i valori in lire presenti nella legge regionale 17 (articolo 11 e 12 della legge regionale n. 17 del 1999).

Con gli articoli 32 e 34 vengono meglio definite le riserve a favore del settore giovanile e del CONI (modifiche agli articoli 22 e 38 della legge regionale n. 17 del 1999).

Agli articoli 35 e 36, nonché tra le abrogazioni, vi sono modifiche della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura).

Con l'articolo 35 viene diversamente normato l'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2006 relativo agli ecomusei, modificando il ruolo della Regione da soggetto istitutivo a soggetto che concede il riconoscimento regionale agli stessi; la modifica rende, inoltre, il processo istitutivo pienamente

conforme al concetto di ecomuseo inteso come soggetto attivo che trova il suo fondamento nella partecipazione della comunità alla gestione del territorio.

Con l'articolo 36 viene modificata la norma sui contributi annuali a sostegno delle attività e del funzionamento di enti e istituzioni culturali al fine di poterla adeguare al panorama attuale (articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2006).

Infine, è proposta l'eliminazione degli Osservatori regionali dei musei e delle biblioteche (articolo 14 ed articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2006), mai nati dall'approvazione della norma ad oggi.

All'articolo 37, nonché tra le abrogazioni, vi sono modifiche della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna).

In particolare, con l'articolo 37 sono previste modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 15 del 2006 funzionali ad una migliore operatività dell'operato dell'Amministrazione regionale, evitando ritardi nell'azione amministrativa.

Infine, tra le abrogazioni è prevista la soppressione della Consulta regionale per il cinema, in quanto la stessa non ha svolto appieno l'importante ruolo di organo di consulenza tecnica della Regione per le questioni attinenti al cinema, in quanto la sua composizione non consente la piena rappresentatività del settore, stante anche la difficoltà a reperire professionisti del settore cinema disposti a ricoprire l'incarico, considerato l'esplicito divieto per i componenti della Consulta per la durata del loro mandato, di fruire dei benefici contributivi di cui alla legge regionale n. 15 del 2006.

Da ultimo, con l'articolo 38 (modifiche all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), l'articolo 39 (Modifiche all'articolo 8, comma 18 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017)) e con l'articolo sulle abrogazioni (abrogazione della lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2006)), vengono modificati i termini per la presentazione delle istanze delle scuole civiche di musica e degli organismi di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari).

Il titolo VIII prevede disposizioni in materia di analisi di impatto della regolazione e verifica di impatto della regolazione.

L'articolo 40 stabilisce le modalità di svolgimento, presso gli assessorati regionali, dell'AIR.

L'articolo 41 introduce la verifica di impatto della regolazione stabilendo che è predisposta dall'assessorato regionale competente all'attuazione dell'atto normativo in collaborazione con la struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa. L'articolo 42 prevede, infine, apposite misure organizzative.

Il titolo IX prevede alcune semplificazioni in materia di statistica. In particolare, l'articolo 43 introduce alcune disposizioni di adeguamento della normativa regionale alle nuove prescrizioni europee in materia di protezione dei dati personali, fornendo una base giuridica che consenta all'Ufficio di statistica della Regione, nell'ambito delle attività a supporto dell'Amministrazione regionale, di trattare a fini statistici dati personali e categorie particolari di dati (ex dati sensibili), provenienti da enti esterni alla Regione e da altri enti appartenenti al Sistema statistico nazionale.

Il titolo X contiene disposizioni in materia di assetto idrogeologico.

Sono previste, innanzitutto, modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici. Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici). Nell'articolo 7, rubricato "Comitato istituzionale", costituito da quattro assessori regionali e da tre amministratori locali, viene prevista la facoltà di delega da parte degli assessori regionali (articolo 44). Dopo l'articolo 9, rubricato "Piano di bacino distrettuale - Procedure" è aggiunto l'articolo 9 bis, rubricato "Varianti puntuali al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI). Procedura" (articolo 45). La norma disciplina la procedura relativa all'approvazione delle varianti puntuali al Piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) avviata a seguito di istanza motivata degli enti locali. Nell'articolo 31, rubricato "Procedure transitorie" è aggiunto il comma 2 (articolo 46). La norma è volta a riordinare, ai fini della corretta applicazione della disciplina del Piano di assetto idrogeologico (PAI), le aree di pericolosità individuate dal PAI, specificando che le stesse vengono automaticamente variate in base alle aree di pericolosità riportate nel Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) approvato definitivamente; alle aree così variate, pertanto, si applicano le previsioni delle Norme tecniche di attuazione del PAI.

Sono introdotte, inoltre, alcune modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo). Dopo l'articolo 1, rubricato "Attribuzione di funzioni", è aggiunto l'articolo 1 bis), rubricato "Individuazione del reticolo idrografico regionale", ciò in quanto l'attribuzione ai comuni della competenza all'approvazione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), impone la previsione di norme che consentano di individuare il reticolo idrografico regionale in maniera univoca (articolo 47). La norma proposta:

- a) al comma 1, attribuisce alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici e sentita l'Autorità di bacino, il compito di individuare il reticolo idrografico regionale e, in tale ambito, i corsi d'acqua principali;
- b) al comma 2, detta la disciplina transitoria disponendo che, fino all'individuazione del reticolo idrografico regionale e dei corsi d'acqua principali ai sensi del comma precedente, il reticolo idrografico di riferimento è quello individuato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna.

La previsione normativa contenuta nel comma 3, infine, è volta ad assicurare un'applicazione delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI) coerente con le nuove disposizioni legislative.

All'articolo 48 sono previste modifiche alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), articolo 61 (Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali), comma 3, lettere a bis) e a ter). La proposta normativa, a carattere squisitamente tecnico, non comporta alcun impatto sulla spesa e pertanto non necessita di individuazione di coperture finanziarie.

L'articolo 49, infine, in conformità con la recente evoluzione normativa, propone uno snellimento delle procedure autorizzative relative alle opere di mitigazione del rischio idrogeologico mediante l'accorpamento delle fasi di approvazione degli studi di compatibilità, del parere di coerenza sul finanziamento e delle autorizzazioni ex regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), nell'ambito di una apposita conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Il titolo XI prevede una norma di semplificazione in materia di turismo (articolo 50) che, congiuntamente all'abrogazione espressa contenuta nell'articolo 52, lettera m), determina la soppressione della "Sardegna destination management organization" prevista dalla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo).

Il titolo XII prevede disposizioni finali, transitorie e finanziarie varie.

SOMMARIO

Titolo I Taglia leggi.....	8
Art. 1 Taglia leggi	8
Titolo II Rappresentante unico e Conferenza di servizi regionale	8
Art. 2 Istituzione del servizio Conferenze di servizi	8
Art. 3 Normativa applicabile alle conferenze di servizi	9
Art. 4 Individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee.....	9
Art. 5 Conferenza di servizi interna	10
Art. 6 Esercizio del potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri	11
Art. 7 Conferenza di servizi regionale in caso di procedimenti complessi	12
Art. 8 Compiti del servizio Conferenze di servizi.....	13
Art. 9 Parere unico regionale.....	14
Titolo III Disposizioni in materia di agricoltura e riforma agro-pastorale	14
Art. 10 Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2015 (Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche).....	14
Art. 11 Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2015 (Obblighi)	15
Art. 12 Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 23 del 1998 (Ambiti territoriali delle aziende agri-turistico-venatorie).....	15
Art. 13 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2018 (Licenze di pesca).....	16
Titolo IV Disposizioni in materia di assistenza sociale.....	16
Art. 14 Semplificazione per l'autorizzazione delle strutture sociali.....	16
Titolo V Disposizioni in materia di commercio	17
Art. 15 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006 (Tipologie di esercizi commerciali).....	17
Titolo VI Disposizioni in materia di industria.....	17
Art. 16 Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 24 del 2016 (Istituzione del SUAPE presso le unioni di comuni e i comuni).....	17
Art. 17 Partecipate.....	18
Titolo VII Disposizioni in materia di pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.....	19
Art. 18.....	19
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 22 del 2018 (Consulta de su sardu).....	19
Art. 19 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 22 del 2018 (Disciplina delle funzioni amministrative).....	19
Art. 20 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2018 (Sportelli linguistici (Ofitzios de su sardu))	20
Art. 21 Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 22 del 2018 (Insegnamento e utilizzo veicolare).....	20
Art. 22 Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 22 del 2018 (Laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda)	21
Art. 23 Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2018 (Personale docente).....	21
Art. 24 Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 22 del 2018 (Interventi nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informatica e del web).....	21
Art. 25 Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 22 del 2018 (Sostegno a organismi privati)	21
Art. 26 Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 22 del 2018 (Modalità attuative)	22
Art. 27 Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 22 del 2018 (Concessione dei contributi).....	22
Art. 28 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 1999 (Comitato regionale per lo sport).....	22

Art. 29 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 1999 (Modalità di concessione delle agevolazioni).....	23
Art. 30 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1999 (Interventi a favore dei comuni).....	23
Art. 31 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1999 (Contributi per l'impianistica dell'associazionismo sportivo).....	23
Art. 32 Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1999 (Contributi destinati all'attività sportiva giovanile).....	24
Art. 33 Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1999 (Norme di salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche).....	24
Art. 34 Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999 (Contributi a favore delle iniziative promosse ed organizzate dal CONI).....	25
Art. 35 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2006 (Ecomusei).....	25
Art. 36 Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2006 (Enti e istituzioni culturali. Celebrazioni).....	26
Art. 37 Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 15 del 2006 (Procedure).....	27
Art. 38 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 1997 (Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti).....	27
Art. 39 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017 (Disposizioni in tema di istruzione, formazione, cultura, spettacolo e sport).....	27
Titolo VIII Disposizioni in materia di analisi di impatto della regolazione e verifica di impatto della regolazione.....	28
Art. 40 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2016 (Analisi di impatto della regolazione).....	28
Art. 41 Inserimento dell'articolo 9 bis della legge regionale n. 24 del 2016 (Verifica di impatto della regolazione e clausole valutative).....	28
Art. 42 Misure organizzative.....	29
Art. 43 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali e trattamenti con finalità statistica	30
Titolo X Disposizioni in materia di assetto idrogeologico.....	31
Art. 44 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2006 (Comitato istituzionale).....	31
Art. 45 Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale n. 19 del 2006 (Varianti puntuali al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI). Procedura).....	32
Art. 46 Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2006 (Procedure transitorie).....	32
Art. 47 Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale n. 33 del 2014 (Individuazione del reticolo idrografico regionale).....	33
Art. 48 Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).....	34
Art. 49 Semplificazione procedimentale in materia di realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.....	34
Titolo XI Disposizioni in materia di turismo.....	35
Art. 50 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2017 (Attività di informazione e accoglienza turistica).....	35
Titolo XII Disposizioni finali, transitorie e finanziarie.....	35
Art. 51 Disposizioni transitorie e finali.....	35
Art. 52 Abrogazioni.....	35

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo I

Taglia leggi

Art. 1

Taglia leggi

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), la Giunta regionale presenta entro il 31 dicembre 2020 un disegno di legge recante le disposizioni di legge regionali relative al periodo 1970-1980 per le quali è necessaria l'abrogazione espressa.

Titolo II

Rappresentante unico e Conferenza di servizi regionale

Art. 2

Istituzione del servizio Conferenze di servizi

1. È costituito il servizio Conferenze di servizi della Regione che:

- a) costituisce l'unico punto di contatto dell'amministrazione regionale per le conferenze di servizi indette da pubbliche amministrazioni statali o locali, al di fuori di quelle di competenza dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 24 del 2016;
- b) individua e coordina le strutture organizzative dell'amministrazione regionale coinvolte nelle conferenze di servizi di cui alla lettera a) e fornisce un supporto se necessario;
- c) monitora le conferenze di servizi in modalità asincrona indette da pubbliche amministrazioni statali o locali in cui è coinvolta

- l'amministrazione regionale, fornisce un supporto, se necessario, alle strutture organizzative coinvolte e vigila sul rispetto dei tempi;
- d) svolge le funzioni di rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee, quando più strutture organizzative dell'amministrazione regionale sono convocate da una pubblica amministrazione statale o locale, come disciplinato dagli articoli 4 e 5;
 - e) indice, gestisce, coordina e conclude le conferenze di servizi nelle quali l'amministrazione regionale è autorità procedente, nei casi e modi disciplinati dall'articolo 7.

Art. 3

Normativa applicabile alle conferenze di servizi

1. Ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 24 del 2016, le conferenze di servizi tra l'amministrazione regionale e le altre amministrazioni sono disciplinate dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, fatto salvo il rispetto dell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, in caso di conferenza di servizi svolta nell'ambito dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).

2. Le conferenze di servizi nelle quali l'amministrazione regionale è autorità procedente sono disciplinate dalle normative di settore e, in mancanza, dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee

1. Quando più strutture organizzative dell'amministrazione regionale sono convocate a partecipare ad una conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea indetta da una pubblica amministrazione statale o locale ai sensi

dell'articolo 14 ter della legge n. 241 del 1990, il rappresentante unico legittimato ad esprimere in tale sede in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione regionale su tutte le decisioni di competenza richieste è individuato nel dirigente del servizio o, previa accettazione espressa della delega da questo conferita, nel dirigente o nel responsabile di una diversa struttura dell'amministrazione regionale.

2. In caso di conferenza di servizi in cui l'amministrazione regionale è autorità procedente ai sensi dell'articolo 7, il servizio Conferenze di servizi non individua il rappresentante unico.

3. Se la struttura convocata a partecipare alla conferenza di servizi di cui al comma 1 è una sola, il servizio Conferenze di servizi acquisisce comunque la convocazione e la inoltra alla struttura interessata affinché possa esprimere la propria posizione direttamente alla conferenza di servizi alla quale è stata convocata.

4. Se la conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea è preordinata alla conclusione di un accordo di programma, il rappresentante unico regionale è designato con atto di delega del Presidente della Regione.

Art. 5

Conferenza di servizi interna

1. Al fine di acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da rendere in una conferenza di servizi in forma simultanea convocata da una amministrazione statale o locale, il rappresentante unico, sentite le strutture organizzative competenti ad esprimere i relativi atti d'assenso, può indire una conferenza di servizi interna.

2. La conferenza di servizi interna si svolge, di regola, in modalità asincrona. A tal fine il rappresentante unico invita le strutture organizzative coinvolte a trasmettere il proprio parere entro un congruo termine, che consente comunque al rappresentante unico di esprimersi compiutamente nella conferenza di servizi simultanea in cui è convocato.

3. La conferenza di servizi interna può

essere convocata anche in forma simultanea, ove il rappresentante unico lo ritiene opportuno per effettuare un esame contestuale dei diversi interessi coinvolti.

4. Quando la conferenza di servizi in forma simultanea è indetta nell'ambito del procedimento SUAPE, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, la conferenza di servizi interna, se convocata in forma simultanea, si svolge in seduta unica. Negli altri casi, nella prima riunione, il servizio determina la durata dei lavori della conferenza di servizi interna al fine di rispettare i termini di tempo della conferenza di servizi in forma simultanea alla quale l'amministrazione regionale è chiamata ad esprimere il parere. Si considera acquisito l'assenso delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale che, entro il termine fissato per la conclusione della conferenza interna, non hanno fatto pervenire il proprio parere, fatti salvi i casi in cui le disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

5. Se le tempistiche della conferenza di servizi nella quale l'amministrazione regionale è chiamata ad esprimere il parere non consentono di svolgere la conferenza interna, tutte le strutture organizzative coinvolte prendono parte alla conferenza di servizi a titolo consultivo e nella stessa sede il rappresentante unico sintetizza la posizione univoca dell'amministrazione regionale.

6. Il rappresentante unico esprime la posizione dell'amministrazione regionale sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle strutture organizzative coinvolte nella conferenza interna.

Art. 6

Esercizio del potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri

1. Il potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi svolta in forma simultanea è esercitato dal rappresentante unico regionale, anche su richiesta delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale coinvolte.

Art. 7

Conferenza di servizi regionale
in caso di procedimenti complessi

1. Quando l'amministrazione regionale è autorità procedente, la conferenza di servizi è indetta dal servizio Conferenze di servizi, oltre che gestita, coordinata e conclusa con l'adozione degli atti finali previsti dalla normativa vigente, nei seguenti casi:

- a) rilascio del provvedimento autorizzatorio unico per la realizzazione e l'esercizio delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali);
- b) rilascio dell'autorizzazione unica in materia di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) e del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti ulteriori casi in cui la conferenza di servizi è indetta dal servizio Conferenze di servizi, oltre che gestita, coordinata e conclusa con l'adozione degli atti finali previsti dalla normativa vigente.

3. In conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione e previa intesa con l'ente locale interessato, la conferenza di servizi è inoltre indetta dal servizio Conferenze di servizi, oltre che gestita, coordinata e conclusa con l'adozione degli atti finali previsti dalla normativa vigente, in presenza di procedimenti complessi di competenza degli enti locali, in ragione del numero delle amministrazioni interessate o della particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.

4. Se occorre, il servizio Conferenze di servizi indice la conferenza interna di cui all'ar-

ticolo 5.

5. In attesa dell'istituzione del servizio Conferenze di servizi restano ferme le competenze previste dalla normativa vigente per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 8

Compiti del servizio Conferenze di servizi

1. Il servizio Conferenze di servizi:

- a) acquisisce le convocazioni, inviate da amministrazioni statali e locali, alle conferenze di servizi che si tengono in forma simultanea e gli inviti della Presidenza del Consiglio dei ministri alle riunioni indette per il superamento dei dissensi, rivolti alle strutture amministrative della Presidenza e degli assessorati regionali;
- b) verifica gli interessi coinvolti nelle conferenze di servizi convocate in forma simultanea dalle amministrazioni statali e locali al fine dell'adeguato coinvolgimento delle strutture regionali competenti a rilasciare autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente;
- c) indice la conferenza di servizi interna, gestendone la prima riunione finalizzata all'individuazione del rappresentante unico regionale e alla definizione dei tempi e delle modalità di acquisizione degli atti richiesti dall'amministrazione procedente nella conferenza di servizi in forma simultanea;
- d) trasmette eventuali comunicazioni all'amministrazione procedente quali, ad esempio, le richieste di integrazione documentale;
- e) supporta il rappresentante unico regionale nel prosieguo della conferenza interna e nella redazione del parere unico regionale, assicurando lo scambio di informazioni tra tutte le strutture regionali coinvolte;
- f) verifica la restituzione degli atti richiesti entro i termini concordati nella conferenza di servizi interna e assicura la conclusione entro la data della prima riunione della conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea e a cui partecipa il rappresentante unico regionale;
- g) acquisisce, dal rappresentante unico regionale, l'intenzione di esercitare il potere di

opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri avverso le determinazioni motivate di conclusione delle conferenze di servizi svolte in forma simultanea;

- h) convoca, gestisce, coordina e conclude le conferenze di servizi per le quali l'amministrazione regionale è autorità procedente nei casi indicati nell'articolo 7.

Art. 9

Parere unico regionale

1. Il rappresentante unico regionale esprime la posizione dell'amministrazione regionale con un parere unico regionale, potendo comunque, nel corso della conferenza di servizi simultanea, modificare le condizioni e le prescrizioni di tale parere in modo tale che non sia in contrasto con le condizioni e le prescrizioni dettate da altri soggetti partecipanti alla conferenza.

2. Per la predisposizione del parere unico regionale il rappresentante unico regionale utilizza il "modello di schema di parere unico regionale" approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.

Titolo III

Disposizioni in materia di agricoltura e riforma agro-pastorale

Art. 10

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2015 (Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche)

1. All'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la

- seguinte lettera: "e bis) sezione agriturismo venatorio";
- b) nel comma 2, le parole "l'iscrizione all'albo nella sezione di competenza è richiesta dal soggetto interessato", sono sostituite con le seguenti: "l'iscrizione all'albo nella sezione di competenza avviene d'ufficio";
 - c) nel comma 4, dopo la parola "pubblico", sono aggiunte le seguenti parole: "e reso disponibile gratuitamente e senza necessità di autenticazione anche nel sito internet istituzionale della Regione; i suoi dati sono agevolmente accessibili, ordinabili e filtrabili on-line da chiunque vi acceda".

Art. 11

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2015 (Obblighi)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2015 è sostituita dalla seguente:

"c) verificare l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche".

Art. 12

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 23 del 1998 (Ambiti territoriali delle aziende agri-turistico-venatorie)

1. Nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Art. 35 (Ambiti territoriali delle aziende agri-turistico-venatorie)

1. La superficie di ciascuna azienda agri-turistico-venatoria è compresa fra 200 e 1.200 ettari."

Art. 13

Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 9 del 2018
(Licenze di pesca)

1. All'articolo 3, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di pesca) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

"d bis) per le licenze di tipo B, i requisiti e le modalità per il rilascio gratuito a:

- 1) le persone in condizioni di necessità economiche;
- 2) le persone con disabilità;
- 3) i minori di 18 anni;
- 4) i maggiori di 70 anni."

Titolo IV

Disposizioni in materia di assistenza sociale

Art. 14

Semplificazione per l'autorizzazione
delle strutture sociali

1. L'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), è abrogato.

Titolo V

Disposizioni in materia di commercio

Art. 15

Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 5 del 2006
(Tipologie di esercizi commerciali)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) è sostituito dal seguente:

"5. Le grandi strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 3. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, anche per effetto di collegamento funzionale tra strutture già edificate e singolarmente autorizzate, sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui agli articoli 8 e 10. Il titolo abilitativo è acquisito nell'ambito del procedimento indetto dal servizio Conferenze di servizi della Regione."

2. L'efficacia del comma 1 è sospensivamente condizionata alla costituzione del servizio Conferenze servizi.

Titolo VI

Disposizioni in materia di industria

Art. 16

Modifiche all'articolo 29
della legge regionale n. 24 del 2016
(Istituzione del SUAPE
presso le unioni di comuni e i comuni)

1. Il comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione

dei procedimenti amministrativi) è sostituito dal seguente:

"7. Il SUAPE è istituito presso le unioni di comuni. È data facoltà ai comuni di istituire un SUAPE comunale in forma singola o aggregata con altri enti. I comuni che non hanno aderito ad alcuna unione hanno l'obbligo di istituire il SUAPE. In caso di mancata istituzione è responsabile il segretario dell'ente competente."

Art. 17

Partecipate

1. I beni immobili di proprietà delle società interamente controllate dalla Regione, connessi ad attività industriali cessate, non strumentali e non più funzionali all'attività produttiva sono di norma alienati.

2. Gli stessi beni immobili possono essere oggetto di cessione della proprietà o di altro diritto reale, a titolo gratuito o a prezzo simbolico, agli enti locali territoriali nel cui territorio sono ubicati, all'amministrazione regionale e agli enti del sistema Regione, fatti salvi i diritti dei creditori delle citate società, nei limiti che seguono e con le procedure definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. Al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori, le società interamente controllate dalla Regione possono essere autorizzate alle cessioni di cui al comma 2 tenuto conto del valore corrente nei limiti degli accantonamenti ad apposito fondo vincolato del patrimonio netto effettuati attraverso:

- a) gli utili distribuibili al socio Regione e destinati al fondo vincolato;
- b) i conferimenti di capitale effettuati dal socio Regione e contabilizzati nel fondo vincolato.

4. I trasferimenti già effettuati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente minerario sardo (EMSA) con atto notarile rimangono validi, ma viene meno l'obbligo in capo agli enti della destinazione alla realizzazione di opere pubbliche o di servizi e interventi di pubblica utilità.

Titolo VII

Disposizioni in materia di pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Art. 18

Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 22 del 2018
(Consulta de su sardu)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2018 n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) le parole "quattro componenti" sono sostituite dalle seguenti: "due esperti";
- b) alla lettera e) la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "tre";
- c) alla lettera f) la parola "dodici" è sostituita dalla parola "tre" e le parole dopo "nei media e nella scuola" sono soppresse.
- d) al comma 3 dopo le parole "lettera e)" sono aggiunte le parole "e lettera f)".

Art. 19

Modifiche all'articolo 10
della legge regionale n. 22 del 2018
(Disciplina delle funzioni amministrative)

1. All'articolo 10 della legge regionale n. 22 del 2018 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 4, dopo la parola "deliberazione" sono soppresse le parole "approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27,";
- b) nel comma 5, secondo periodo, le parole "Il programma di spesa annuale di cui all'articolo 5, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "La deliberazione di cui al comma 4".

Art. 20

Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 22 del 2018
(Sportelli linguistici (Ofitzios de su sardu))

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2018 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, al fine di assicurare una capillare ed omogenea attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, si dota di un'organizzazione amministrativa articolata sul territorio regionale. A tal fine, istituisce una rete di sportelli linguistici che comprende uno sportello linguistico regionale, uno ad Alghero e non più di 10 sportelli linguistici che svolgono un'attività di coordinamento territoriale (Ofitzios de su sardu) e offrono servizi ad una pluralità di comuni, finanziati con i fondi della legge n. 482 del 1999; la Regione, inoltre, promuove e coordina la costituzione di sportelli territoriali a Sassari, in Gallura e a Carloforte."

2. All'articolo 11, comma 5, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole "il personale degli sportelli linguistici" sono sostituite da "il personale dello sportello linguistico regionale".

3. Nell'articolo 11, comma 6, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole "la sede e" sono soppresse.

Art. 21

Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 22 del 2018
(Insegnamento e utilizzo veicolare)

1. Nell'articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole "approvata ai sensi dell'articolo 27" sono soppresse.

Art. 22

Modifiche all'articolo 19
della legge regionale n. 22 del 2018
(Laboratori didattici extracurricolari
in lingua sarda)

1. Nell'articolo 19, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole "approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27" sono soppresse.

Art. 23

Modifiche all'articolo 20
della legge regionale n. 22 del 2018
(Personale docente)

1. Nell'articolo 20, comma 5, della legge regionale n. 22 del 2018, dopo le parole "previste dall'articolo 9", è soppresso il seguente periodo: ", e una comprovata esperienza nell'insegnamento della lingua di almeno tre anni, maturata nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482 del 1999 e dell'articolo 9, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2009".

Art. 24

Modifiche all'articolo 22
della legge regionale n. 22 del 2018
(Interventi nel settore dei mass media,
dell'editoria, dell'informatica e del web)

1. Nell'articolo 22, comma 4, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole "approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27" sono soppresse.

Art. 25

Modifiche all'articolo 25
della legge regionale n. 22 del 2018
(Sostegno a organismi privati)

1. Nell'articolo 25, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole "approvata

secondo le modalità previste nell'articolo 27" sono soppresse.

Art. 26

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 22 del 2018 (Modalità attuative)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2018, dopo le parole "presente legge" sono aggiunte le seguenti parole: "che non prevedono una programmazione finanziaria".

Art. 27

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 22 del 2018 (Concessione dei contributi)

1. Nell'articolo 28, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole dopo "dalle norme nazionali ed europee" sono soppresse.

Art. 28

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 1999 (Comitato regionale per lo sport)

1. All'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 alla lettera c bis) dopo le parole "Presidente del Comitato italiano paralimpico" sono aggiunte le seguenti parole: "della Sardegna"; al comma 1, lettera n) dopo le parole "inferiori a 3000 abitanti", sono aggiunte le seguenti parole: " o loro delegati";
- b) nel comma 2, dopo le parole "Funge da segretario" sono aggiunte le seguenti parole: "un istruttore o".

Art. 29

Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 17 del 1999
(Modalità di concessione delle agevolazioni)

1. Nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1999, le parole "sentito il Comitato di cui all'articolo 6", sono soppresse.

Art. 30

Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 17 del 1999
(Interventi a favore dei comuni)

1. Nell'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 17 del 1999:

- a) le parole "500 milioni" di cui alla lettera a) sono sostituite con le seguenti: "euro 258.228,45";
- b) le parole "700 milioni" di cui alla lettera b) sono sostituite con le seguenti: "euro 361.519,82";
- c) le parole "1.000 milioni" di cui alla lettera c) sono sostituite con le seguenti: "euro 516.456,90".

Art. 31

Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 17 del 1999
(Contributi per l'impiantistica
dell'associazionismo sportivo)

1. Nell'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 17 del 1999:

- a) le parole "300 milioni" di cui alla lettera a) sono sostituite con le seguenti: "euro 154.937,07";
- b) le parole "500 milioni" di cui alla lettera b) sono sostituite con le seguenti: "euro 258.228,45";
- c) le parole "1.000 milioni" di cui alla lettera c) sono sostituite con le seguenti: "euro 516.456,90".

Art. 32

Modifiche all'articolo 22
della legge regionale n. 17 del 1999
(Contributi destinati
all'attività sportiva giovanile)

1. All'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la frase "destinando almeno il 20 per cento dello stanziamento", le parole: "relativo alla missione 06 - programma 01" sono sostituite dalle seguenti: "relativo agli interventi di cui alla presente legge,";
- b) al comma 3:
 - 1) le parole "lire 200.000", sono sostituite dalle seguenti parole: "euro 103.000";
 - 2) le parole "lire 400.000", sono sostituite dalle seguenti parole: "euro 206.000";
 - 3) le parole "alla Federazione italiana sport disabili (FISD)", sono sostituite dalle seguenti parole: "alle Federazioni sportive riconosciute dal CIP."
- c) al comma 3 bis:
 - 1) le parole "alla Federazione italiana sport disabili (FISD)", sono sostituite dalle seguenti parole: "alle Federazioni sportive riconosciute dal CIP";
 - 2) le parole "(UPB S11.045 - cap 11117/05)" sono soppresse.

Art. 33

Modifiche all'articolo 37
della legge regionale n. 17 del 1999
(Norme di salvaguardia degli atleti isolani
di elevate doti tecnico-agonistiche)

1. All'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1, le parole "nazionale e internazionale" sono sostituite dalle parole "nazionale e/o internazionale";
- b) nel comma 2, le parole "corredata del curriculum degli stessi atleti interessati, nel" sono sostituite dalle seguenti: "nella";

- c) nel comma 3, le parole "sentito il Comitato di cui all'articolo 6" sono soppresse.
- d) nel comma 4, le parole "di atleti frequentanti istituzioni scolastiche ed Università degli studi dell'isola" sono sostituite dalle parole "degli atleti di cui alla graduatoria del comma 3, frequentanti istituzioni scolastiche ed Università degli studi dell'isola, che abbiano conseguito particolari risultati scolastici."

Art. 34

Modifiche all'articolo 38
della legge regionale n. 17 del 1999
(Contributi a favore delle iniziative
promosse ed organizzate dal CONI)

1. All'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1999, le parole "del programma 01 - missione 06" sono sostituite dalle parole "dello stanziamento relativo agli interventi di cui alla presente legge".

Art. 35

Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 14 del 2006
(Ecomusei)

1. All'articolo 11 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'ecomuseo è un'istituzione culturale volta a rappresentare, conservare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di un territorio geograficamente, culturalmente, socialmente ed economicamente omogeneo e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato.";
- b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"a) documentare e conservare la memoria storica del territorio nelle sue manifestazio-

ni materiali ed immateriali, attraverso la salvaguardia e la valorizzazione di edifici e ambienti dell'edilizia tradizionale e nel rispetto di un corretto rapporto tra consumo e rinnovamento delle risorse e attraverso il recupero di strumenti, saperi e pratiche tradizionali, anche nella prospettiva di proporre al mercato turistico servizi, attività e produzioni locali sostenibili e a basso impatto ambientale;"

- c) nel comma 5, le parole da "Gli esami" a "dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle seguenti parole: "Gli ecomusei sono istituiti dagli enti pubblici e/o privati, singoli o associati, sulla base dei seguenti criteri:"
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La Regione riconosce, ai fini dell'inserimento nell'Albo regionale degli istituti e luoghi della cultura, gli ecomusei facenti richiesta, a seguito del procedimento di verifica del possesso da parte degli stessi dei requisiti di qualità che sono definiti con specifiche linee guida approvate dalla Giunta regionale."

Art. 36

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2006 (Enti e istituzioni culturali. Celebrazioni)

1. All'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La Regione, anche in concorso con enti pubblici territoriali, interviene con contributi annuali a sostegno delle attività e del funzionamento di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale. I criteri per la concessione dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione istituisce un fondo unico."

Art. 37

Modifiche all'articolo 24
della legge regionale n. 15 del 2006 (Procedure)

1. Nell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), dopo le parole "Assessore regionale competente" sono sopresse le parole "sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 22".

Art. 38

Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 28 del 1997
(Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), le parole "entro il mese di marzo precedente all'anno scolastico di riferimento" sono sostituite dalle parole "entro la data stabilita annualmente dall'Assessore regionale competente per materia, con proprio decreto,".

Art. 39

Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 5 del 2017
(Disposizioni in tema di istruzione, formazione,
cultura, spettacolo e sport)

1. Nell'articolo 8, comma 18, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), dopo le parole "i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di contributi" sono aggiunte le seguenti: "per gli interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 e".

Titolo VIII

Disposizioni in materia di analisi di impatto
della regolazione e verifica di impatto
della regolazione

Art. 40

Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 24 del 2016
(Analisi di impatto della regolazione)

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

"4. L'AIR è predisposta dall'assessorato regionale competente all'iniziativa dell'intervento normativo in collaborazione con la struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa."

Art. 41

Inserimento dell'articolo 9 bis
della legge regionale n. 24 del 2016
(Verifica di impatto della regolazione
e clausole valutative)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 9 bis (Verifica di impatto della regolazione e clausole valutative)

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) è la valutazione periodica del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi regionali sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

2. La VIR è predisposta dall'assessorato regionale competente all'attuazione dell'atto normativo in collaborazione con la struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina:

- a) i criteri generali e le procedure della VIR;
- b) i criteri di selezione degli atti normativi re-

gionali da sottoporre a VIR, mediante criteri di inclusione e di esclusione;

c) i tempi di applicazione della VIR.

4. La VIR è trasmessa al Consiglio regionale e pubblicata sui siti internet istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

5. Le leggi regionali possono prevedere delle clausole valutative mediante le quali la Giunta regionale comunica periodicamente ed entro termini determinati al Consiglio regionale tutte le informazioni necessarie a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari, le pubbliche amministrazioni e la collettività dalla applicazione della legge."

Art. 42

Misure organizzative

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 9 e 9 bis della legge regionale n. 24 del 2016, la dotazione organica dell'amministrazione regionale è aumentata di 2 unità di categoria D presso la struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.

2. Il personale di cui al comma 1 è individuato tramite selezione interna volontaria tra i dipendenti di ruolo delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

3. Il personale che non si riesce a reperire con la procedura di cui al comma 2, è selezionato attraverso le procedure di cui agli articoli 38 bis e 38 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modiche e integrazioni.

4. Se anche la procedura di cui al comma 3 non consente la selezione di adeguate professionalità, il personale è reclutato mediante concorso pubblico, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'amministrazione regionale organizza appositi corsi di formazione per il personale interno.

Art. 43

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali e trattamenti con finalità statistica

1. Il Servizio della statistica regionale, che assolve le funzioni di ufficio di statistica della Regione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) sulla base dell'articolo 12 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)), opera attraverso il trattamento di dati amministrativi, statistici e personali anche appartenenti alle categorie particolari di dati personali sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j) del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'articolo 2 sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

2. Per realizzare le attività istituzionali di cui al comma 1, l'ufficio di statistica della Regione tratta dati personali, anche in forma individuale, provenienti da enti esterni alla Regione, e da altri enti appartenenti al sistema statistico nazionale sulla base dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 322 del 1989, necessari per i trattamenti con finalità statistica.

3. Il trattamento di dati personali risponde ai requisiti di liceità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 679 del 2016 è realizzato in ottemperanza alle garanzie stabilite dall'articolo 89, paragrafo 1,

del medesimo regolamento. Le modalità del trattamento possono essere compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati. Le operazioni di trattamento riguardano la raccolta, l'acquisizione, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, l'estrazione, l'interconnessione, i raffronti con altri trattamenti o archivi.

4. I dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche riguardano tutte le materie di interesse del governo regionale e in particolare si riferiscono a dati personali, anche appartenenti a categorie particolari di dati personali, sui temi del lavoro, istruzione e formazione, politiche sociali, non profit, agricoltura, fiscalità, economia, imprese, energia, cultura, incidentalità stradale, popolazione, sanità e salute pubblica e su altri temi individuati nel programma statistico regionale approvato con apposito provvedimento in cui si specificano le finalità del trattamento, le tipologie di dati oggetto del trattamento, gli interessati, le operazioni e le procedure di trattamento.

Titolo X

Disposizioni in materia di assetto idrogeologico

Art. 44

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2006 (Comitato istituzionale)

1. Nell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) sono aggiunte le parole: "o loro delegati".

Art. 45

Inserimento dell'articolo 9 bis
nella legge regionale n. 19 del 2006
(Varianti puntuali al Piano stralcio per l'assetto
idrogeologico (PAI). Procedura)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale
n. 19 del 2006 è aggiunto il seguente:

"Art. 9 bis (Varianti puntuali al Piano stralcio
per l'assetto idrogeologico (PAI). Procedura)

1. Nei casi in cui, a seguito di documentata i-
stanza dei competenti enti locali, sia necessario
procedere alla modifica dei perimetri e delle
classi di pericolosità e/o di rischio di singole a-
ree individuate dal PAI, il Comitato istituzionale
delibera l'adozione preliminare della variante
puntuale; la deliberazione è pubblicata sul sito
istituzionale dell'Autorità di bacino e sul Bollet-
tino ufficiale della Regione autonoma della Sar-
degna (BURAS).

2. Entro il termine di trenta giorni dalla pubbli-
cazione sul BURAS, chiunque può presentare
osservazioni in forma scritta all'Amministrazio-
ne locale competente per territorio, che provve-
de alle opportune valutazioni.

3. Entro i quindici giorni successivi alla scaden-
za del predetto termine si svolge la conferenza
programmatica ai sensi dell'articolo 68, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) previa convoca-
zione dell'Autorità di bacino.

4. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di baci-
no, anche sulla base delle risultanze della confe-
renza programmatica, delibera l'adozione defini-
tiva della variante al PAI, che è successivamente
approvata con decreto del Presidente della Re-
gione, previa deliberazione della Giunta regiona-
le.

5. Il decreto del Presidente della Regione è pub-
blicato sul BURAS."

Art. 46

Modifiche all'articolo 31
della legge regionale n. 19 del 2006
(Procedure transitorie)

1. All'articolo 31 della legge regionale

n. 19 del 2006, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le aree di pericolosità idraulica del Piano Stralcio delle fasce fluviali (PSFF) costituiscono variante a quelle del Piano di assetto idrogeologico (PAI) e alle aree di pericolosità, così variate, si applicano le previsioni delle Norme tecniche di attuazione del PAI."

Art. 47

Inserimento dell'articolo 1 bis
nella legge regionale n. 33 del 2014
(Individuazione
del reticolo idrografico regionale)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo) è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 1 bis (Individuazione del reticolo idrografico regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici e sentita l'Autorità di bacino, individua il reticolo idrografico regionale e in tale ambito, i corsi d'acqua principali.

2. Fino all'individuazione del reticolo idrografico regionale e dei corsi d'acqua principali, il reticolo idrografico di riferimento è quello individuato dal Comitato istituzionale dell'autorità di bacino regionale della Sardegna e i corsi d'acqua principali sono:

a) quelli, dalla sorgente alla foce, identificati come aste principali dal Piano stralcio delle fasce fluviali;

b) i tratti nei quali sono presenti opere idrauliche già identificate di seconda categoria;

c) i tratti a valle di grandi dighe alle quali si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.

3. Le norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI) non conformi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione."

Art. 48

Modifiche all'articolo 61
della legge regionale n. 9 del 2006
(Conferimento di funzioni
e compiti agli enti locali)

1. All'articolo 61, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella lettera a bis), tra la parola "manutenzione" e la parola "Direttiva" sono inserite le parole "laddove richiesti, e con i limiti quantitativi previsti con";
- b) nella lettera a ter), tra la parola "manutenzione" e le parole "e previa acquisizione" sono inserite le parole "laddove richiesti e con i limiti quantitativi previsti con direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti approvata dall'Autorità di bacino,".

Art. 49

Semplificazione procedimentale
in materia di realizzazione di opere
di mitigazione del rischio idraulico

1. Nell'ambito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico e di opere pubbliche in alveo, l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica ai sensi delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, il rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) e il parere di coerenza sul finanziamento da parte dell'Ente finanziatore, sono acquisiti sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, che contiene tutti gli elementi utili a consentire il rilascio degli atti di assenso.

2. A tal fine, l'amministrazione proponente indice apposita conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo II della presente legge, al titolo I della parte II

della legge regionale n. 24 del 2016 e alle altre normative di settore che prevedano una specifica disciplina della conferenza di servizi.

Titolo XI

Disposizioni in materia di turismo

Art. 50

Modifiche all'articolo 10
della legge regionale n. 16 del 2017
(Attività di informazione e accoglienza turistica)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

"3. La Regione favorisce l'accoglienza, l'informazione e l'assistenza tecnica al pubblico e l'uniformità su tutto il territorio, anche sotto il profilo dell'immagine turistica regionale, attraverso strumenti di collaborazione con i comuni o con forme di partenariato locale."

Titolo XII

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 51

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta gli atti amministrativi e organizzativi necessari per dare integrale e piena attuazione alle disposizioni contenute nel titolo VIII.

Art. 52

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
- a) la legge regionale n. 33 del 1998;
 - b) i commi 3 e 4 dell'articolo 5 e le lettere b) e c) del comma 2, dell'articolo 8 della legge regionale n. 22 del 2018;

- c) l'articolo 7, comma 5, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2004));
- d) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006 sono abrogati dalla data di istituzione del servizio Conferenze di servizi previsto dalla presente legge;
- e) l'articolo 27, comma 17, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
- f) l'articolo 24, comma 16, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007));
- g) l'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2006;
- h) l'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2006;
- i) l'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2006;
- l) la lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2006));
- m) l'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 8, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2017.



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 23 dicembre 2019**

Oggetto	Disegno di legge "Legge di semplificazione 2020"
Proponente	Assessorato dell'Industria
Testo analizzato dell'11 dicembre 2019	

Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge è stato sottoposto ad esame preliminare.

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge dà attuazione all'art. 2, della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) che prevede che la Giunta regionale presenti ogni anno un disegno di legge di semplificazione normativa ed amministrativa.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

Si consideri, peraltro, quanto segue.

All'**art. 14**, la previsione di abrogazione dell'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), non può avvenire per legge, in quanto trattasi di norma regolamentale. La disposizione andrebbe pertanto soppressa e fatta confluire in una proposta di regolamento



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

All'**art. 15**, è introdotta una norma di semplificazione delle autorizzazioni in materia di grandi strutture di vendita. Si nota che in un caso simile (si veda la sentenza 11 giugno 2014, n. 165) il Governo ha impugnato una norma regionale Toscana che prevedeva che l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dallo sportello unico per le unità produttive competente per territorio. Il Governo ha in particolare contestato il contrasto con l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e con l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che hanno abolito i regimi autorizzatori e sancito il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, facendo salve solo specifiche esigenze attinenti alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. La questione è stata peraltro dichiarata inammissibile con la seguente motivazione *“in punto di ammissibilità deve osservarsi come il ricorrente assuma che le disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 19 della legge reg. n. 52 del 2012 e all'art. 3 della legge reg. n. 13 del 2013 - che modificano gli artt. 17, 18 e 19 della legge reg. n. 28 del 2005 - abbiano determinato l'ampliamento delle attività assoggettate ad autorizzazione anziché a mera segnalazione di inizio attività, senza addurre una motivazione sufficientemente argomentata e documentata. La genericità della doglianza e la mancata specificazione delle singole disposizioni legislative statali in materia di urbanistica ed edilizia che si assumono illegittimamente derogate dalla legislazione regionale impediscono a questa Corte di esaminare nel merito gli adottati profili di illegittimità costituzionale delle norme impugnate. Una adeguata e puntuale ricostruzione del complessivo contesto normativo statale sul quale le norme censurate avrebbero illegittimamente inciso sarebbe stata tanto più necessaria se si considera che le disposizioni in oggetto risultano, invece, limitarsi a sostituire il SUAP al Comune, quale soggetto destinatario delle istanze per l'esercizio di grandi e medie strutture di vendita e di centri commerciali. Pertanto, in considerazione di tale lacuna motivazionale, devono dichiararsi inammissibili per insufficiente motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo (ex plurimis, ordinanze n. 114 del 2013 e n. 174 del 2012) le questioni aventi ad oggetto gli artt. 11, 12 e 19 della legge reg. n. 52 del 2012 e l'art. 3 della legge reg. n. 13 del 2013, salvo quanto si dirà in relazione a quella parte dell'art. 19 della legge reg. n. 28 del 2005, come modificato dall'impugnato art. 12 della legge reg. n. 52 del 2012, che richiama le disposizioni di cui agli artt. da 18-ter a 18 octies, disposizioni queste ultime oggetto di autonoma e motivata censura”*.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Le stesse considerazioni effettuate dalla Corte possono essere estese alla norma proposta, in quanto non comporta un ampliamento delle ipotesi sottoposte ad autorizzazione. Si segnala la citata pronuncia della Corte costituzionale, in quanto la questione potrebbe essere comunque oggetto di rilievo di legittimità costituzionale da parte del Governo.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

All'**art. 1**, si prevede una disposizione “taglia-leggi” senza allegare le disposizioni di cui si propone l’abrogazione.

All'**art. 2**, e all'**art. 8** si ricorda che la istituzione di un Servizio può avvenire anche con decreto dell'Assessore competente per materia, su proposta del direttore generale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), senza la necessità di una disposizione di legge. L'istituzione per legge determina tra l'altro la cristallizzazione delle norme, che in caso di necessità di eventuali modifiche richiederebbe un altro intervento con legge. Sempre con riferimento agli stessi articoli, andrebbe valutata l'effettiva funzionalità del servizio Conferenze di servizi, sotto il profilo dell'impatto organizzativo prodotto

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi del presente schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

All'art. 15, comma 2, sono previste delle abrogazioni che sono state spostate all'art. 38, comma 1, lett. d), modificando la formula originariamente prevista dal comma 3 dell'art. 15. Si verifichi se corrisponde alle volontà del soggetto proponente lo schema di disegno di legge.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si veda la sezione “testo alternativo”.

Il Direttore Generale

Silvia Curto



CURTO
SILVIA
23.12.2019
10:42:01
UTC



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge
“Legge di semplificazione 2020”

TITOLO I TAGLIA-LEGGI

Art. 1 Taglia-leggi

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), l'allegato A reca l'elenco delle disposizioni di legge regionali relative al periodo 1970-1980 per le quali è necessaria l'abrogazione espressa.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
3. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell'allegato A.

TITOLO II RAPPRESENTANTE UNICO E CONFERENZA DI SERVIZI REGIONALE

Art. 2 Istituzione del servizio Conferenze di servizi

1. È costituito il servizio Conferenze di servizi della Regione ~~Autonoma della Sardegna~~ che:
 - a) costituisce l'unico punto di contatto dell'amministrazione regionale per le conferenze di servizi indette da pubbliche amministrazioni statali o locali, al di fuori di quelle di competenza dello Sportello



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 24 del 2016;

- b) individua e coordina le strutture organizzative dell'amministrazione regionale coinvolte nelle conferenze di servizi di cui alla lettera a) e fornire un supporto se necessario;
- c) monitora le conferenze di servizi in modalità asincrona indette da pubbliche amministrazioni statali o locali in cui è coinvolta l'amministrazione regionale, fornisce un supporto, se necessario, alle strutture organizzative coinvolte e vigila sul rispetto dei tempi;
- d) svolge le funzioni di rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee, quando più strutture organizzative dell'amministrazione regionale sono convocate da una pubblica amministrazione statale o locale, come disciplinato dagli articoli 4 e 5;
- e) indice, gestisce, coordina e conclude le conferenze di servizi nelle quali l'amministrazione regionale è autorità procedente, nei casi e modi disciplinati dall'articolo 7.

Art. 3

Normativa applicabile alle conferenze di servizi

1. Ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 24 del 2016, le conferenze di servizi tra l'amministrazione regionale e le altre amministrazioni sono disciplinate dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, fatto salvo il rispetto dell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, in caso di conferenza di servizi svolta nell'ambito dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).
2. Le conferenze di servizi nelle quali l'amministrazione regionale è autorità procedente sono disciplinate dalle normative di settore e, in mancanza, dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee

1. Quando più strutture organizzative dell'amministrazione regionale sono convocate a partecipare ad una conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea indetta da una pubblica amministrazione statale o locale ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, il rappresentante unico



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

legittimato ad esprimere in tale sede in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione regionale su tutte le decisioni di competenza richieste è individuato nel dirigente del servizio o, previa accettazione espressa della delega da questo conferita, nel dirigente o nel responsabile di una diversa struttura dell'amministrazione regionale.

2. In caso di conferenza di servizi in cui l'amministrazione regionale è autorità procedente ai sensi dell'articolo 7, il servizio Conferenze di servizi non individua il rappresentante unico.

3. Se la struttura convocata a partecipare alla conferenza di servizi di cui al comma 1 è una sola, il servizio Conferenze di servizi acquisisce comunque la convocazione e la inoltra alla struttura interessata affinché possa esprimere la propria posizione direttamente alla conferenza di servizi alla quale è stata convocata.

4. Se la conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea è preordinata alla conclusione di un accordo di programma, il rappresentante unico regionale è designato con atto di delega del Presidente della Regione.

Art. 5

Conferenza di servizi interna

1. Al fine di acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da rendere in una conferenza di servizi in forma simultanea convocata da una amministrazione statale o locale, il rappresentante unico, sentite le strutture organizzative competenti ad esprimere i relativi atti d'assenso, può indire una conferenza di servizi interna.

2. La conferenza di servizi interna si svolge, di regola, in modalità asincrona. A tal fine il rappresentante unico invita le strutture organizzative coinvolte a trasmettere il proprio parere entro un congruo termine, che consente comunque al rappresentante unico di esprimersi compiutamente nella conferenza di servizi simultanea in cui è convocato.

3. La conferenza di servizi interna può essere convocata anche in forma simultanea, ove il rappresentante unico lo ritiene opportuno per effettuare un esame contestuale dei diversi interessi coinvolti.

4. Quando la conferenza di servizi in forma simultanea è indetta nell'ambito del procedimento SUAPE, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, la conferenza di servizi interna, se convocata in forma simultanea, si svolge in seduta unica. Negli altri casi, nella prima riunione, il servizio determina la durata dei lavori della conferenza di servizi interna al fine di rispettare i termini di tempo della conferenza di servizi in forma simultanea alla quale l'amministrazione regionale è chiamata ad esprimere il parere. Si considera acquisito l'assenso delle strutture organizzative



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'amministrazione regionale che, entro il termine fissato per la conclusione della conferenza interna, non hanno fatto pervenire il proprio parere, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

5. Se le tempistiche della conferenza di servizi nella quale l'amministrazione regionale è chiamata ad esprimere il parere non consentono di svolgere la conferenza interna, tutte le strutture organizzative coinvolte prendono parte alla conferenza di servizi a titolo consultivo, e nella stessa sede il rappresentante unico sintetizza la posizione univoca dell'amministrazione regionale.

6. Il rappresentante unico esprime la posizione dell'amministrazione regionale sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle strutture organizzative coinvolte nella conferenza interna.

Art. 6

Esercizio del potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri

1. Il potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi svolta in forma simultanea è esercitato dal rappresentante unico regionale, anche su richiesta delle strutture organizzative **dell'amministrazione** regionale coinvolte.

Art. 7

Conferenza di servizi regionale in caso di procedimenti complessi

1. Quando l'amministrazione regionale è autorità procedente, la conferenza di servizi è indetta dal servizio Conferenze di servizi, oltre che gestita, coordinata e conclusa con l'adozione degli atti finali previsti dalla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) rilascio del provvedimento autorizzatorio unico per la realizzazione e l'esercizio delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali);

b) rilascio dell'autorizzazione unica in materia di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) e del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti ulteriori casi in cui la conferenza di servizi è indetta dal servizio Conferenze di servizi, oltre che gestita, coordinata e conclusa con l'adozione degli atti finali previsti dalla normativa vigente.
3. In conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione e previa intesa con l'ente locale interessato, la conferenza di servizi è altresì indetta dal servizio Conferenze di servizi, oltre che gestita, coordinata e conclusa con l'adozione degli atti finali previsti dalla normativa vigente, in presenza di procedimenti complessi di competenza degli enti locali in ragione del numero delle amministrazioni interessate o della particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
4. **Se occorre**, il servizio Conferenze di servizi indice la conferenza interna di cui all'articolo 5.
5. **In attesa** dell'istituzione del servizio Conferenze di servizi restano ferme le competenze previste dalla normativa vigente per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 8

Compiti del servizio Conferenze di servizi

1. Il servizio Conferenze di servizi:

- a) acquisisce le convocazioni, inviate da amministrazioni statali e locali, alle conferenze di servizi che si tengono in forma simultanea e gli inviti della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle riunioni indette per il superamento dei dissensi, rivolti alle strutture amministrative della Presidenza e degli assessorati regionali;
- b) verifica gli interessi coinvolti nelle conferenze di servizi convocate in forma simultanea dalle amministrazioni statali e locali al fine dell'adeguato coinvolgimento delle strutture regionali competenti a rilasciare autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente;
- c) indice la conferenza di servizi interna, gestendone la prima riunione finalizzata all'individuazione del rappresentante unico regionale e alla definizione dei tempi e delle modalità di acquisizione degli atti richiesti dall'amministrazione procedente nella conferenza di servizi in forma simultanea;
- d) trasmette eventuali comunicazioni all'amministrazione procedente quali, ad esempio, le richieste di integrazione documentale;
- e) supporta il rappresentante unico regionale nel prosieguo della conferenza interna e nella redazione del parere unico regionale, assicurando lo scambio di informazioni tra tutte le strutture regionali coinvolte;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f) verifica la restituzione degli atti richiesti entro i termini concordati nella conferenza di servizi interna e assicura la conclusione entro la data della prima riunione della conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea e a cui partecipa il rappresentante unico regionale;
- g) acquisisce, dal rappresentante unico regionale, l'intenzione di esercitare il potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri avverso le determinazioni motivate di conclusione delle conferenze di servizi svolte in forma simultanea;
- h) convoca, gestisce, coordina e conclude le conferenze di servizi per le quali l'amministrazione regionale è autorità procedente nei casi indicati nell'articolo 7.

Art. 9

Parere unico regionale

1. Il rappresentante unico regionale esprime la posizione dell'amministrazione regionale con un parere unico regionale, potendo comunque, nel corso della conferenza di servizi simultanea, modificare le condizioni e le prescrizioni di tale parere in modo tale che non sia in contrasto con le condizioni e le prescrizioni dettate da altri soggetti partecipanti alla conferenza.
2. Per la predisposizione del parere unico regionale il rappresentante unico regionale utilizza il "modello di schema di parere unico regionale" approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Art. 10

Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2015

1. All'articolo 26, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-bis) sezione agriturismo venatorio".
2. All'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2015, le parole "l'iscrizione all'albo nella sezione di competenza è richiesta dal soggetto interessato", sono sostituite con le seguenti: "l'iscrizione all'albo nella sezione di competenza avviene d'ufficio".
3. All'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 11 del 2015, dopo la parola "pubblico", sono aggiunte le seguenti parole: "e reso disponibile gratuitamente e senza necessità di autenticazione anche nel sito internet istituzionale della Regione; i suoi dati sono agevolmente accessibili, ordinabili e filtrabili on-line da chiunque vi acceda".

Art. 11

Obblighi. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2015

1. All'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2015, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) verificare l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche;".

Art. 12

Ambiti territoriali delle aziende agri-turistico-venatorie.

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 23 del 1998



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

“Art. 35

Ambiti territoriali delle aziende agri-turistico-venatorie

1. La superficie di ciascuna azienda agri-turistico-venatoria è compresa fra 200 e 1.200 ettari”.

Art. 13

Licenze di pesca. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2018

1. All'articolo 3, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di pesca) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“d-bis) per le licenze di tipo B, i requisiti e le modalità per il rilascio gratuito a:

- 1) le persone in condizioni di necessità economiche;
- 2) le persone con disabilità;
- 3) i minori di 18 anni;
- 4) i maggiori di 70 anni.”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 14

Semplificazione per l'autorizzazione delle strutture sociali

1. L'articolo 34, comma 3, del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), è abrogato.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 15

Grandi strutture di vendita.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006

1. Il comma 5, dell'articolo 4, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), è sostituito dal seguente:

“5. Le grandi strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 3. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, anche per effetto di collegamento funzionale tra strutture già edificate e singolarmente autorizzate, sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui agli articoli 8 e 10. Il titolo abilitativo è acquisito nell'ambito del procedimento indetto dal servizio Conferenze di servizi della Regione ~~Autonoma della Sardegna.~~”

~~2. I commi 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006 sono abrogati.~~

3. L'efficacia **del comma 1 e 2** è sospensivamente condizionata alla costituzione del servizio Conferenze servizi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

Art. 16

Istituzione del SUAPE presso le Unioni di comuni e i comuni.
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 24 del 2016

1. Il comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“7. Il SUAPE è istituito presso le unioni di comuni. È data facoltà ai comuni di istituire un SUAPE comunale in forma singola o aggregata con altri enti. I comuni che non hanno aderito ad alcuna unione hanno l'obbligo di istituire il SUAPE. In caso di mancata istituzione è responsabile il segretario dell'ente competente”.

Art. 17

Partecipate

1. I beni immobili di proprietà delle società interamente controllate dalla Regione, connessi ad attività industriali cessate, non strumentali e non più funzionali all'attività produttiva sono di norma alienati.
2. Gli stessi beni immobili possono essere oggetto di cessione della proprietà o di altro diritto reale, a titolo gratuito o a prezzo simbolico, agli enti locali territoriali nel cui territorio sono ubicati, all'amministrazione regionale e agli enti del sistema **Regione**, fatti salvi i diritti dei creditori delle citate società, nei limiti che seguono e con le procedure definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. Al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori, le società interamente controllate dalla Regione possono essere autorizzate alle cessioni di cui al comma **3** tenuto conto del valore corrente nei limiti degli accantonamenti ad apposito fondo vincolato del patrimonio netto effettuati attraverso:
 - a) gli utili distribuibili al socio Regione e destinati al fondo vincolato;
 - b) i conferimenti di capitale effettuati dal socio Regione e contabilizzati nel fondo vincolato.
4. I trasferimenti già effettuati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1998, 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente minerario sardo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

(E.M.S.A.)) con atto notarile rimangono validi, ma viene meno l'obbligo in capo agli enti della destinazione alla realizzazione di opere pubbliche o di servizi e interventi di pubblica utilità.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,
SPETTACOLO E SPORT**

Art. 18

Consulta de su sardu. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 22 del 2018

1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2018 n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla **lettera d) le parole** “quattro componenti” **sono sostituite dalla seguenti:** “due esperti”;
 - b) alla **lettera e)** la parola “dodici” è sostituita dalla seguente “tre”;
 - c) alla **lettera f)** la parola “dodici” è sostituita dalla parola “tre” e le parole dopo “**nei media e nella scuola**” sono **sopresse**.
 - d) al comma 3 dopo le parole “lettera e)” sono aggiunte le parole “e lettera f)”.

Art. 19

Disciplina delle funzioni amministrative.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 22 del 2018

1. All'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 22 del 2018, dopo la parola “deliberazione” sono sopresse le parole: “approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27,”.
2. All'articolo 10, comma 5, secondo periodo, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole “Il programma di spesa annuale di cui all'articolo 5, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “La deliberazione di cui al comma 4”.

Art. 20

Sportelli linguistici (Ofitzios de su sardu).

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2018



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole “uno ad Alghero, uno a Sassari, uno in Gallura e uno a Carloforte” sono soppresse.
2. All'articolo 11, comma 5, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole “Il personale degli sportelli linguistici” sono sostituite da “il personale dello sportello linguistico regionale”.
3. All'articolo 11, comma 6, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole “la sede e” sono soppresse.

Art. 21

Insegnamento e utilizzo veicolare.

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 22 del 2018

1. All'articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole “approvata ai sensi dell'articolo 27” sono soppresse.

Art. 22

Laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 22 del 2018

1. All'articolo 19, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole “approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27” sono soppresse.

Art. 23

Interventi nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informatica e del web.

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 22 del 2018

1. All'articolo 22, comma 4, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole “approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27” sono soppresse.

Art. 24

Sostegno a organismi privati.

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 22 del 2018



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. All'articolo 25, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole "approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27" sono soppresse.

Art. 25

Modalità attuative. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 22 del 2018

1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2018, dopo le parole "presente legge" sono aggiunte le parole "che non prevedono una programmazione finanziaria".

Art. 26

Concessione dei contributi.

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 22 del 2018

1. All'articolo 28, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2018, le parole dopo "dalle norme nazionali ed europee" sono soppresse.

Art. 27

Comitato regionale per lo sport.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 1999

1. Alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Presidente del Comitato italiano paraolimpico" sono aggiunte le seguenti: "della Sardegna".

2. Nel comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 1999, dopo le parole "Funge da segretario" sono aggiunte le seguenti: "un istruttore o".

Art. 28

Contributi per attività corsuale.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 64 del 1986



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. All'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica "Convenzioni" è sostituita dalla seguente: "Contributi per attività corsuale";
- b) al comma 1, le parole "- mediante convenzioni -" sono soppresse.

Art. 29

Commissione tecnico-artistica.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2006

1. All'articolo 11 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme sullo sviluppo del cinema in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I componenti della Commissione, scelti tra personalità di riconosciuta e documentata fama, sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente".
- b) Il comma 6 è sostituito dal seguente: "Ai componenti della Commissione di valutazione e selezione delle opere di interesse regionale, quali esperti esterni, è riconosciuto un compenso la cui misura, da graduare in relazione alla tipologia, complessità e quantità dei progetti da esaminare, è stabilita con apposita deliberazione della Giunta regionale, fatti salvi i limiti di contenimento della spesa pubblica previsti dalla normativa vigente. Gli oneri connessi gravano sul capitolo di bilancio relativo alle spese per il funzionamento della Commissione. Per la durata del loro mandato, i Commissari non possono usufruire di alcun beneficio previsto dal presente capo."

Art. 30

Consulta regionale per il cinema.

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2006

1. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2006 è sostituito dal seguente: "3. I componenti della Consulta sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente tra persone di riconosciuta e documentata competenza e professionalità".

Art. 31

Ecomusei. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2006



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. All'articolo 11 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'ecomuseo è un'istituzione culturale volta a rappresentare, conservare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di un territorio geograficamente, culturalmente, socialmente ed economicamente omogeneo e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato.";
- b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "a) documentare e conservare la memoria storica del territorio nelle sue manifestazioni materiali ed immateriali, attraverso la salvaguardia e la valorizzazione di edifici e ambienti dell'edilizia tradizionale e nel rispetto di un corretto rapporto tra consumo e rinnovamento delle risorse, nonché attraverso il recupero di strumenti, saperi e pratiche tradizionali, anche nella prospettiva di proporre al mercato turistico servizi, attività e produzioni locali sostenibili e a basso impatto ambientale;"
- c) l'alinnea del comma 5 è sostituito dal seguente: "Gli ecomusei sono istituiti dagli enti pubblici e/o privati, singoli o associati, sulla base dei seguenti criteri:";
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "La Regione riconosce, ai fini dell'inserimento nell'Albo regionale degli istituti e luoghi della cultura, gli ecomusei facenti richiesta, a seguito del procedimento di verifica del possesso da parte degli stessi dei requisiti di qualità che saranno definiti con specifiche linee guida approvate dalla Giunta regionale."

Art. 32

Osservatorio regionale delle biblioteche.

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2006

- 1. Il comma 2 dell'articolo 17, della legge regionale n. 14 del 2006 è sostituito dal seguente:
 "2. L'Osservatorio è istituito con decreto dell'Assessore regionale competente ed è composto da:
 - a) un rappresentante delle biblioteche di ente locale e un rappresentante dei sistemi bibliotecari territoriali, nominati dall'Assessore regionale competente;
 - b) un rappresentante degli archivi storici di ente locale, nominato dall'Assessore regionale competente;
 - c) un rappresentante delle biblioteche e archivi ecclesiastici designato dalla Conferenza episcopale sarda;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) un rappresentante delle biblioteche e degli archivi statali designato dal Ministero per i beni e le attività culturali
- e) un rappresentante delle biblioteche d'Ateneo, designato dalle due università della Sardegna;
- f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche designato dal presidente regionale dell'associazione;
- g) un rappresentante dell'Associazione nazionale archivistica italiana designato dal presidente regionale dell'associazione;
- h) il dirigente del competente servizio dell'assessorato regionale.”.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE E VERIFICA DI
IMPATTO DELLA REGOLAZIONE

Art. 33

Analisi di impatto della regolazione.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2016

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) è sostituito dal seguente: "4. L'AIR è predisposta dall'assessorato regionale competente all'iniziativa dell'intervento normativo in collaborazione con la struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa."

Art. 34

Verifica di impatto della regolazione e clausole valutative. Introduzione dell'articolo 9-bis della legge regionale n. 24 del 2016

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis

Verifica di impatto della regolazione e clausole valutative

1. La verifica di **impatto** della regolazione (VIR) è la valutazione periodica del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi regionali sulle attività dei cittadini e delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. La VIR è predisposta dall'assessorato regionale competente all'attuazione dell'atto normativo in collaborazione con la struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina:
 - a) i criteri generali e le procedure della VIR;
 - b) i criteri di selezione degli atti normativi regionali da sottoporre a VIR, mediante criteri di inclusione e di esclusione;
 - c) i tempi di applicazione della VIR.
4. La VIR è trasmessa al Consiglio regionale e pubblicata sui siti internet istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
5. Le leggi regionali possono prevedere delle clausole valutative mediante le quali la Giunta regionale comunica periodicamente ed entro termini determinati al Consiglio regionale tutte le informazioni necessarie a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari, le pubbliche amministrazioni e la collettività dalla applicazione della legge.”.

Art. 35

Misure organizzative

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 9 e 9-bis della legge regionale n. 24 del 2016, la dotazione organica dell'amministrazione regionale è aumentata di 2 unità di categoria D presso la struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.
2. Il personale di cui al comma 1 è individuato tramite selezione interna volontaria tra i dipendenti di ruolo delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge regionale n. 31 del 1998.
3. Il personale che non si riesce a reperire con la procedura di cui al comma 2, è selezionato attraverso le procedure di cui agli articoli 38 bis e 38 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e successive modifiche e integrazioni.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Se anche la procedura di cui al comma 3 non consente la selezione di adeguate professionalità, lo stesso è reclutato mediante concorso pubblico, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'amministrazione regionale organizza appositi corsi di formazione per il personale interno.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATISTICA

Art. 36

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali e trattamenti con finalità statistica

1. Il Servizio della statistica regionale, che assolve le funzioni di ufficio di statistica della Regione Sardegna ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) sulla base dell'articolo 12 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziari 2011)), opera attraverso il trattamento di dati amministrativi, statistici e personali anche appartenenti alle categorie particolari di dati personali sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j) del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
2. Per realizzare le attività istituzionali di cui al comma 1, l'ufficio di statistica della Regione tratta dati personali, anche in forma individuale, provenienti da enti esterni alla Regione, e da altri enti appartenenti al sistema statistico nazionale sulla base dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), necessari per i trattamenti con finalità statistica.
3. Il trattamento di dati personali risponde ai requisiti di liceità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 679 del 2016 e viene realizzato in ottemperanza alle garanzie stabilite dall'articolo 89, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Le modalità del trattamento possono essere compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati. Le operazioni di trattamento riguardano la raccolta, l'acquisizione, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, l'estrazione, l'interconnessione, i raffronti con altri trattamenti o archivi.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. I dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche riguardano tutte le materie di interesse del governo regionale e in particolare si riferiscono a dati personali, anche appartenenti a categorie particolari di dati personali, sui temi del lavoro, istruzione e formazione, politiche sociali, non profit, agricoltura, fiscalità, economia, imprese, energia, cultura, incidentalità stradale, popolazione, sanità e salute pubblica e su altri temi individuati nel programma statistico regionale approvato con apposito provvedimento in cui si specificano le finalità del trattamento, le tipologie di dati oggetto del trattamento, gli interessati, le operazioni e le procedure di trattamento.